

**NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE DEL PIANO DI TUTELA DELLE ACQUE****LINEE GUIDA APPLICATIVE****Premessa**

Con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 107 del 5 novembre 2009 pubblicata sul B.U.R. n. 100 dell'8 dicembre 2009, la Regione Veneto ha approvato il Piano di Tutela delle Acque (PTA), che sostituisce quasi interamente il Piano Regionale di Risanamento delle Acque, con le modalità indicate all'art. 19 delle Norme Tecniche di Attuazione.

Il nuovo Piano provvede, alla luce di quanto richiesto dalle direttive comunitarie in materia e dal D.Lgs. 152/2006, a dettare, per il territorio regionale, la disciplina per la tutela e gestione della risorsa idrica e a introdurre, laddove necessario, le misure per il miglioramento della qualità dei corpi idrici e per il raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale e per specifica destinazione delle acque.

Nello specifico, il Piano definisce gli interventi di protezione e risanamento dei corpi idrici superficiali e sotterranei e l'uso sostenibile dell'acqua, individuando le misure integrate di tutela qualitativa e quantitativa della risorsa idrica, che contribuiscano a garantire anche la naturale autodepurazione dei corpi idrici e la loro capacità di sostenere comunità animali e vegetali ampie e ben diversificate.

L'individuazione delle azioni e delle misure viene specificata nel dettaglio nelle Norme Tecniche di Attuazione del Piano (allegato A3 alla D.C.R. n. 107 del 5/11/2009).

L'introduzione, con l'approvazione del Piano, di nuovi adempimenti e vincoli ha reso necessaria da parte della Giunta Regionale, anche su richiesta di alcuni Enti, in primis alcune Amministrazioni provinciali, il chiarimento di alcuni aspetti, nonché l'indicazione delle modalità e tempistiche di adeguamento. Ai fini dell'applicazione uniforme delle Norme Tecniche del Piano, la Direzione Regionale competente ha quindi realizzato un percorso di confronto in particolare con le Amministrazioni Provinciali, ma anche con tutti i soggetti pubblici o privati che sono intervenuti, anche al fine di individuare le più appropriate modalità applicative di alcuni aspetti delle Norme stesse.

Per i motivi sopraesposti si ritiene quindi necessario fornire gli indirizzi operativi di seguito riportati.

Il riferimento è agli articoli delle norme di piano approvate; per ogni articolo, o insieme di articoli, sono riportati il chiarimento o i chiarimenti richiesti da una o più Amministrazioni/soggetti. Il testo delle richieste, per semplicità di lettura, è qui omesso, ma è comunque a disposizione agli atti.

Art. 6 – Definizioni

Al comma 1, lettera w) (definizione di "scarico") si chiarisce che per rilasci da impianti di potabilizzazione si intendono i rilasci di acque provenienti dai "troppo pieni" degli impianti e dalle operazioni di manutenzione delle condotte di acque potabili.

Art. 12 - Aree sensibili (legato all'art. 25 - Scarichi di acque reflue urbane in aree sensibili)

Se uno scarico afferente ad un lago identificato quale area sensibile si trova oltre i 10 km a monte dalla linea di costa del lago stesso, non si applicano i limiti dell'art. 25 c. 2.

Se invece lo scarico si trova entro i 10 km a monte della linea di costa del lago e recapita in un corso idrico privo d'acqua per la maggior parte dell'anno, comunque devono essere rispettati i limiti dell'art. 25 c. 2.

Resta fermo che, per le acque reflue urbane, le disposizioni per gli scarichi in aree sensibili di cui alla lettera e) del comma 1 dell'art. 12 delle Norme Tecniche di Attuazione, valgono per scarichi provenienti da impianti di depurazione a servizio di agglomerati con oltre 10.000 A.E.

La distanza di 10 km va misurata lungo il corso d'acqua stesso.

Art. 15 - Aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano

Comma 6: l'effetto dell'ampliamento di una cava in atto non in contatto diretto con la falda, qualora tale ampliamento andasse ad interessare (in contatto diretto) un acquifero pregiato, è analogo all'apertura di una nuova cava in contatto diretto con l'acquifero stesso. Pertanto è vietata l'apertura di nuove cave in contatto diretto con la falda, ma anche l'ampliamento di cave non in falda quando l'ampliamento stesso vada ad interessare (cioè sia in contatto diretto con) la falda.

Pertanto, nel territorio dei comuni di cui al comma 6 e fino all'approvazione del piano regionale dell'attività di cava, si evidenziano i seguenti casi:

1° caso - cava in atto già in contatto diretto con la falda e ampliamento previsto in contatto diretto con la medesima falda: non si tratta di "nuova cava in contatto diretto" e l'ampliamento è consentito.

2° caso - cava in atto non in contatto diretto con una falda e ampliamento previsto in contatto diretto con una falda (intendendosi una qualsiasi falda): si configura come "apertura di nuova cava in contatto diretto con la falda" e pertanto l'ampliamento non è consentito.

3° caso - cava in atto non in contatto diretto con la falda, ampliamento non in contatto diretto con la falda: consentito.

Art. 16 – Aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano – Vincoli

Relativamente alle attività permesse o meno nelle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano, si richiama l'attenzione in particolare sul fatto che l'art. 16, al comma 1 lettera d) vieta la dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche (e acque di lavaggio) provenienti da piazzali e strade all'interno delle zone di rispetto per la salvaguardia delle acque destinate al consumo umano. Ciò in ragione della delicatezza di tali aree in relazione al loro uso e alla necessità di scongiurare rischi di contaminazione.

Pertanto non risulta possibile, all'interno della zona di rispetto, la realizzazione ad esempio di un parcheggio, di un piazzale o di una strada con dispersione e infiltrazione delle acque meteoriche nel sottosuolo. In alternativa, è possibile realizzare il parcheggio, il piazzale o la strada, ma lo smaltimento delle acque meteoriche insistenti su di essi deve avvenire al di fuori della zona di rispetto stessa, zona che fino a diversa individuazione ai sensi

dell'art. 94 del D.Lgs. 152/2006 e dell'art. 15 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque, ha un'estensione di 200 metri di raggio dal punto di captazione delle acque sotterranee o di derivazione di acque superficiali. La nuova delimitazione dovrà rispettare i criteri di cui alle "Linee guida per la tutela della qualità delle acque destinate al consumo umano e criteri generali per l'individuazione delle aree di salvaguardia delle risorse idriche di cui all'art. 21 del D.Lgs. 11 maggio 1999 n. 152" (Accordo 12 dicembre 2002). Occorre inoltre evitare infiltrazioni di acque contaminate da zone esterne verso la zona di rispetto.

E' possibile invece lo smaltimento sul suolo delle acque provenienti dai pluviali, purché sia escluso che tali acque siano suscettibili di contaminazioni.

Si fa presente che riguardo alla lettera f) del comma 1 dell'art. 16, rimane valido anche quanto stabilito dall'art. 94, comma 4, lettera f) del D.Lgs. 152/2006, ossia è attività vietata nelle zone di rispetto anche l'apertura di cave che possono essere in connessione con la falda e non solo di quelle per le quali si determina una connessione "diretta" con la falda come testualmente riportato nel Piano di Tutela.

In altri termini l'articolo 94 stabilisce che il divieto opera anche nel caso in cui vi sia un "potenziale" contatto, non ancora effettivo, tra cava e falda.

Nel PTA, quindi, per la necessaria coerenza con il D.Lgs. 152/2006, il concetto di "contatto diretto" deve essere interpretato, oltre che come contatto diretto effettivo, anche come "contatto diretto potenziale", dizione quest'ultima che corrisponde alla presenza di una condizione che determina la concreta possibilità di comunicazione tra il fondo dello scavo e la superficie della falda.

Sempre alla lettera f), tenuto conto dell'obiettivo di tutela di tutte le acque (sotterranee e superficiali), il termine "pozzo" deve evidentemente essere inteso in senso lato, ricomprendendo logicamente anche altre tipologie di opere di presa o captazione, ad uso acquedottistico, comprese quindi quelle da sorgente e da acque superficiali, che come i pozzi necessitano di tutela, al fine di prevenire fenomeni di inquinamento.

Si precisa che sono esclusi dal divieto e dalle disposizioni di cui alla lettera f) i casi in cui non ci sia contatto diretto, effettivo o potenziale, tra la cava e l'opera di presa o captazione ad uso acquedottistico, come, ad esempio, nel caso in cui la cava sia situata ad una sufficiente distanza a valle rispetto all'opera di presa o di captazione.

Art. 18 – Campo di applicazione e zone omogenee di protezione

In riferimento al comma 3, si precisa che le tabelle 1 e 2 dell'allegato A alle Norme Tecniche di riferimento alle acque reflue urbane. Per gli scarichi industriali si utilizzano le tabelle dell'allegato B. Per gli scarichi sul suolo si utilizza la tabella 2 dell'allegato C.

Art. 19 – Schemi fognari e depurativi. Norme transitorie

Le norme del PRRA che rimangono in vigore e quelle che invece vengono abrogate sono identificate all'art. 19 comma 1 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque. In particolare si precisa che, del PRRA, non sono più in vigore le Norme Tecniche di Attuazione, le norme per l'utilizzazione in agricoltura dei fanghi provenienti da impianti di depurazione delle pubbliche fognature, le norme per lo spargimento sul suolo agricolo di liquami derivanti da allevamenti zootecnici.

Art. 20 – Obblighi di collettamento

E' fatto obbligo alle utenze domestiche di collegarsi comunque alla fognatura, la quale deve essere dotata di impianto di depurazione terminale (almeno in previsione con dettagliato cronoprogramma dell'intervento, se non già esistente). Una rete fognaria per

acque reflue urbane non può essere prevista senza un impianto di depurazione finale. Se si riscontra la presenza di fognature per acque reflue urbane senza impianto di depurazione finale, si tratta per la stragrande maggioranza di condotte realizzate per l'allontanamento di acque meteoriche, quindi nate esclusivamente con funzione di gestione idraulica delle acque, e che con il tempo, per diversi motivi, si sono "trasformate" in collettori di acque reflue urbane. La problematica inerente le condotte di acque reflue senza impianto di depurazione terminale, viene affrontata e pianificata in sede di Piano d'Ambito; è questo il momento di confronto privilegiato tra gli interessati (AATO, Comuni e gestori) per l'individuazione dei casi specifici e per la definizione delle priorità di intervento. Per quanto attiene la necessità di esplicitare il divieto di realizzare collettori senza impianti di depurazione, si evidenzia che ciò appare superfluo in quanto la realizzazione di nuove condotte fognarie è soggetta all'acquisizione di un parere preventivo regionale, oltre che all'approvazione dell'A.A.T.O. in quanto autorità competente, ai sensi della L.R. 15/95; tale parere, evidentemente, non può prescindere dall'acquisizione della certezza non solo dell'esistenza di un trattamento finale, ma anche della capacità di quest'ultimo di far fronte ai nuovi carichi previsti con le opere fognarie da realizzare.

Al comma 7, per recapito alternativo (per acque cosiddette "pulite") si intendono le condotte "bianche", ossia destinate al collettamento delle acque meteoriche, le acque superficiali o il suolo (nel rispetto dei relativi limiti allo scarico). In relazione a questo aspetto, le acque reflue di cui all'art. 37 comma 9 sono acque reflue industriali già trattate (o che comunque rispettano i limiti allo scarico), che normalmente non dovrebbero essere recapitate in condotta bianca, per le quali in via straordinaria e fino a quando non saranno disponibili idonei recapiti, è ammesso provvisoriamente il recapito nelle condotte di cui all'articolo 39 comma 5 (ossia nelle condotte bianche). Tali acque, prima di essere immesse in condotta bianca, devono rispettare i limiti riferiti al recettore finale della condotta bianca: ossia devono rispettare i limiti per le acque superficiali, se lo scarico della condotta bianca avviene in acque superficiali, o i limiti per lo scarico sul suolo se lo scarico della condotta bianca avviene sul suolo.

Le utenze domestiche sono sempre ammesse in fognatura, in quanto la funzionalità e la potenzialità dell'impianto dovrebbero essere programmate per accogliere le utenze domestiche presenti e previste nel prossimo futuro nel territorio.

Per quanto riguarda le utenze industriali, si rimanda a quanto prescritto dal comma 9 dell'art. 20.

Per gli agglomerati sotto soglia S, le Norme Tecniche del Piano di Tutela delle Acque prevedono che sia sufficiente un trattamento primario con vasca tipo Imhoff o con sistema che garantisca un analogo livello di protezione ambientale. Nel caso in cui tale trattamento primario non sia centralizzato ma venga realizzato presso le singole utenze domestiche, il successivo collettore raccoglie reflui già trattati convogliandoli verso uno scarico unitario nel corpo idrico ricettore finale. In tali casi, l'autorizzazione dello scarico terminale di questi collettori, senza l'obbligo del rispetto dei limiti di accettabilità, viene rilasciata dalla Provincia al gestore del Servizio Idrico Integrato. Il gestore del Servizio Idrico Integrato peraltro dovrà assicurare, con una corretta gestione del sistema, un abbattimento degli inquinanti paragonabile a quello di un sistema primario centralizzato. I sistemi di trattamento individuali rimangono in funzione fino alla realizzazione dell'impianto di depurazione terminale, qualora previsto dal Piano d'Ambito. Salvo i casi in cui il rapporto costi/benefici sia sfavorevole e salvo i casi di impossibilità tecnica, connessi alla conformazione del territorio e alle sue caratteristiche geomorfologiche, l'AATO deve

predisporre un cronoprogramma di realizzazione di adeguato impianto di depurazione, da sottoporsi alla valutazione, per eventuali controdeduzioni, dell'Ente preposto al rilascio dell'autorizzazione allo scarico terminale.

Nel caso di collettori fognari esistenti con potenzialità inferiore a 50 A.E si possono applicare, come trattamento finale, le norme previste dall'art. 21 del PTA o altri sistemi di trattamento purché equivalenti per efficacia.

La disposizione del comma 14 dell'art. 20 "L'attivazione degli allacciamenti privati è condizionata alla funzionalità dell'impianto di depurazione delle acque reflue urbane." non è in contrasto con il comma 4 del D.Lgs 152/2006 "...gli scarichi di acque reflue domestiche in reti fognarie sono sempre ammessi *nell'osservanza dei regolamenti fissati dal gestore del servizio idrico integrato e approvati dall'Autorità d'Ambito*" in quanto i regolamenti sopracitati, che devono essere rispettati, tengono in considerazione anche la capacità dell'impianto di depurazione di trattare i reflui che vi arrivano. L'ammissione degli scarichi di acque reflue domestiche, in base al D.Lgs 152/2006, non è quindi incondizionata, ma è subordinata al rispetto dei sopracitati regolamenti.

La "funzionalità" dell'impianto viene valutata sia in termini di portata idraulica che di carico organico.

Art. 22 – Disposizioni per i sistemi di trattamento di acque reflue urbane di potenzialità inferiore a 2000 A.E.

Al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici, per gli impianti di trattamento di potenzialità inferiore alla soglia S, che presentano un trattamento secondario e ricevono anche scarichi industriali, ai sensi dei commi 2, 3, 4 e 5 l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione può stabilire prescrizioni più restrittive, per il rispetto dei limiti ritenuti più opportuni ai fini di garantire un livello di protezione ambientale almeno paragonabile a quello esistente prima dell'entrata in vigore del PTA. Se invece i medesimi impianti - ossia quelli di potenzialità inferiore alla soglia S che presentano un trattamento secondario - non ricevono scarichi industriali, sono soggetti al solo rispetto delle percentuali di riduzione per Solidi Sospesi Totali (SST), BOD₅ e COD di cui al comma 3 dell'art. 22, fatta salva diversa disposizione esplicita nell'autorizzazione rilasciata dall'Autorità competente, che potrà contenere la prescrizione del rispetto dei limiti. Gli obblighi previsti per la gestione e manutenzione degli impianti sopracitati sono quelli stabiliti al comma 6 dell'art. 22.

Per i sistemi di trattamento < S l'art. 26 comma 5 delle Norme Tecniche non fissa un numero minimo annuo di campioni in carico all'autorità di controllo; eventuali controlli da parte di ARPAV (con frequenza di riferimento minore rispetto a quella stabilita dal comma 5 dell'art. 26 per gli impianti da S a 1999 AE) dovranno pertanto essere concordati con la Provincia.

Per la verifica delle percentuali di riduzione di cui al comma 3 dell'art. 22 dovranno essere effettuati campionamenti in ingresso e in uscita agli impianti.

Le disposizioni secondo cui le vasche Imhoff, sotto soglia S, devono essere ("possibilmente", ai sensi del comma 2 dell'art. 22) dotate di sistemi di affinamento del refluo, quali lagunaggio, fitodepurazione, ecc., si applicano ai nuovi impianti sotto soglia S. I parametri di dimensionamento minimo dei comparti di sedimentazione e digestione (0,05 m³ + 0,15 m³ per A.E.) si applicano soltanto per le nuove vasche. Le vasche esistenti,

ossia quelle con progetto già approvato prima dell'entrata in vigore del PTA, pertanto non devono essere adeguate.

Se il richiedente dimostra di rispettare le rese di abbattimento del comma 3, anche con un sistema diverso dalla vasca Imhoff, (ad esempio con lagunaggi etc.), è possibile prescindere dall'obbligo del dimensionamento del comma 2. Infatti il comma 2 recita "oppure ogni altra tecnologia che garantisca prestazioni equivalenti o superiori". E' quindi evidente che se l'"altra tecnologia" scelta prevede ad esempio un sistema di lagunaggio o di fitodepurazione, i parametri di dimensionamento di cui al comma 2 non sono pertinenti (e quindi non sono obbligatori).

Le disposizioni relative ai requisiti tecnici e gestionali degli impianti di trattamento indicate negli artt. 22 e 23 delle Norme di Attuazione e negli Indirizzi di Piano si applicano anche agli impianti di trattamento gestiti interamente da soggetti privati, che trattano acque reflue convogliate in reti fognarie gestite interamente da privati.

La copertura delle vasche, di cui al comma 7, vale per le vasche Imhoff di potenzialità inferiore alla soglia S, nonché per altre vasche utilizzate come sistemi di affinamento accoppiati alla Imhoff o come sistemi di depurazione di diversa tecnologia, inferiori alla soglia S. Sono ovviamente esclusi dalla copertura i bacini di lagunaggio e fitodepurazione. Per quanto riguarda le tecnologie in uso, il comma 8 già prevede che "è ammessa ogni altra tecnologia che garantisca prestazioni equivalenti o superiori", pertanto non è ovviamente obbligatorio alcun adeguamento, se la tecnologia in uso già assicura un adeguato trattamento.

I commi 8 e 9 dell'art. 22 non vietano espressamente di convogliare, in impianti di trattamento *sotto soglia S*, con un sistema di trattamento *secondario* (o con un sistema equivalente per efficacia), reflui industriali a prevalente carico organico. Naturalmente non devono ostare motivi tecnici e gli oneri economici non devono essere eccessivi rispetto ai benefici ambientali conseguibili, e il carico idraulico e inquinante degli scarichi deve essere compatibile con la potenzialità e tipologia dell'impianto di depurazione finale (comma 9 art.20). Tuttavia occorre tenere presente che il comma 7 dell'art. 20 stabilisce che "in presenza di reti separate è vietato scaricare in fognatura nera, qualora vi sia un recapito alternativo, acque che, prima dell'immissione in rete, rispettino i limiti di emissione per lo scarico in acque superficiali. (...) Gli scarichi dovranno adeguarsi alla presente normativa entro 2 anni dalla data di pubblicazione della deliberazione di approvazione del Piano."

Comma 6: in casi particolari (zone montane, terreni impervi, difficilmente accessibili etc...) la frequenza di pulizia può essere minore di quella indicata; le motivazioni della ridotta frequenza vanno debitamente documentate nel quaderno di manutenzione.

Comma 13: gli impianti a forte fluttuazione stagionale devono essere individuati dalle AATO, come stabilito all'art. 6 (definizioni) lettera t) delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque.

Comma 15: La situazione ambientale, ossia la natura dei corpi idrici recettori, nonché i periodi di più elevata affluenza, sono diversi per gli impianti nelle zone costiere delle province di Venezia e Rovigo, per gli impianti nelle zone montane in provincia di Belluno, Vicenza e Verona e per l'impianto di Peschiera del Garda: è opportuno pertanto tenere

conto della specifica situazione locale (in particolare la natura del corpo recettore) nella fissazione dei limiti temporanei per il periodo transitorio.

La fissazione dei valori limite temporanei di emissione nel periodo transitorio spetta all'Autorità preposta al rilascio dell'autorizzazione allo scarico, come stabiliscono il comma 15 dell'art. 22 nonché il comma 7 dell'art. 23 delle Norme Tecniche di Attuazione, in relazione alle conoscenze specifiche che la medesima Autorità possiede sugli usi dei corpi idrici recettori finali e sulle caratteristiche ambientali dell'area.

Il numero di campionamenti e analisi per determinare la media annua di fosforo, e se del caso di azoto, per gli impianti a forte fluttuazione stagionale dovrebbe essere, in alternativa:

- quello stabilito dal D.Lgs. 152/2006, allegato 5 per la massima potenzialità dell'impianto;
- se si può individuare chiaramente nell'impianto una sezione (linea) che in determinati periodi è effettivamente non funzionante, il numero e la frequenza dei controlli possono essere commisurati alla effettiva potenzialità dell'impianto nei diversi periodi.

Comma 16: Nonostante le caratteristiche del territorio regionale, e in particolare del sottosuolo, presentino alcune analogie in determinate porzioni di territorio, si ritiene non opportuno stabilire linee guida uniformi per tutto il territorio regionale, in quanto la valutazione è demandata alla relazione che descrive l'andamento delle portate del corso d'acqua interessato dallo scarico e le caratteristiche geologiche e idrogeologiche del sito. In ogni caso, se il corpo idrico recettore dello scarico è un corso d'acqua asciutto per gran parte dell'anno, ad eccezione dei periodi di maggiore piovosità, si conviene comunque di considerare tale recettore come corpo idrico superficiale, come già stabilito anche dalla Circolare del Presidente della Giunta Regionale n. 12/2002. Naturalmente l'autorizzazione deve tenere conto del periodo di portata nulla, delle caratteristiche del corpo idrico e del substrato su cui scorre, e stabilire prescrizioni e limiti al fine di garantire la capacità autodepurativa del corpo recettore e la difesa delle acque sotterranee, come disposto al comma 16 dell'art. 22 e al comma 8 dell'art. 23.

Comma 17: Per le nuove autorizzazioni, l'autorizzazione allo scarico necessita dell'acquisizione preventiva del nulla osta idraulico. E' necessario dunque che nell'istruttoria, compresa l'eventuale acquisizione del parere delle competenti Commissioni (CTRA o CTPA), sia attivamente coinvolto l'Ente preposto al rilascio del nulla osta idraulico. Sempre per le nuove autorizzazioni, può essere previsto un tacito assenso (ossia non è necessario richiedere nuovamente il nulla osta) per il rinnovo dell'autorizzazione, se non sono intervenute modificazioni nelle caratteristiche dello scarico.

L'acquisizione del nulla osta idraulico è obbligatoria solo per le nuove autorizzazioni.

Si evidenzia che il nulla osta idraulico può essere rilasciato solo dalla competente Autorità idraulica: il Genio Civile regionale per i corsi d'acqua di competenza regionale, oppure il Consorzio di Bonifica per i corsi d'acqua appartenenti alla rete idrografica minore assegnati ai Consorzi per la manutenzione e gestione.

Pertanto, nel caso in cui il ricettore dello scarico sia gestito o di proprietà di un altro soggetto, pubblico o privato, è necessario acquisire da questi il consenso allo scarico (in quanto si va ad interagire con proprietà pubbliche o private) oltre al nulla osta idraulico dell'autorità idraulica competente sul corso d'acqua ove recapita il ricettore dello scarico.

Per nulla osta idraulico si intende anche il “parere favorevole” rilasciato dall’Autorità competente per gli aspetti idraulici.

Se non è possibile sapere dove il fosso recapita, o se si ritiene che esso si disperda, e contemporaneamente il fosso è sufficientemente lontano da corsi d’acqua recettori, si ritiene che lo scarico recapiti sul suolo.

Art. 23 – Disposizioni per gli impianti di depurazione di acque reflue urbane di potenzialità superiore o uguale a 2000 A.E.

Comma 1: Per gli impianti di potenzialità superiore o uguale a 2000 A.E. non è previsto un termine di adeguamento alla tipologia di trattamento prescritta, in quanto già il D.Lgs.152/06 (allegato 5), e prima ancora il D.Lgs 152/99, prevedevano l’opportunità di un trattamento secondario (fanghi attivi o biomassa adesa); inoltre il comma 1 dell’art. 23 prevede comunque la possibilità di un “trattamento equivalente”.

Le situazioni in cui deve essere attivata la disinfezione sono sostanzialmente quelle indicate al comma 1, che elenca una serie di casi, comunque in forma non esaustiva. Nell’ “uso irriguo”, per le finalità dell’articolo in parola, si comprendono anche le derivazioni per utilizzi diversi da quello irriguo, ma che a valle dell’utilizzo che potremmo definire “primario”, sono utilizzate anche per l’irrigazione. Generalmente quanto più il punto di prelievo dell’acqua per utilizzo irriguo è vicino allo scarico dell’impianto di depurazione, tanto più la qualità dell’acqua è influenzata dalla presenza di quest’ultimo; la distanza comunque deve essere valutata caso per caso in relazione soprattutto alla portata del corso d’acqua e alle caratteristiche morfologiche dell’alveo e delle sponde e quindi alla capacità autodepurativa del corso d’acqua.

Si precisa che anche i canali artificiali che confluiscono in aree balneabili sono soggetti alla “regola dei 50 km”. Infatti nell’art. 23 comma 1 si parla di tutti i corsi d’acqua, quindi compresi gli artificiali e i corsi d’acqua non significativi.

Comma 4: fino a diversa specificazione si utilizzano i quaderni di manutenzione già previsti dalla L.R. 33/85 e s.m.i., art. 38. Ciò vale anche per l’art. 22 delle Norme Tecniche.

Comma 7 : valgono le medesime considerazioni formulate per l’art. 22 comma 15.

Comma 8: valgono le medesime considerazioni formulate per l’art. 22 comma 16.

Comma 9: valgono le medesime considerazioni formulate per l’art. 22 comma 17.

Comma 10: Relativamente al trattamento dei rifiuti liquidi in impianti di depurazione di acque reflue urbane, la rivalutazione riguarda soltanto le autorizzazioni. Le comunicazioni di cui al comma 3 dell’art. 110 del D.Lgs 152/2006 non vanno rivalutate.

Art. 24 – Limiti allo scarico per le acque reflue urbane

Il comma 2 stabilisce una differenziazione dei limiti da rispettare in funzione della potenzialità dell’impianto e alle zone omogenee di protezione.

Dal combinato disposto dei commi 2 e 4, si evince che l’obbligo di rispetto dei limiti di tabella 1 allegato A colonna D, espresso al comma 4, è riferito solo agli impianti ≥ 2.000 AE; una diversa interpretazione porterebbe a una contraddizione con il comma 2 che invece chiaramente e inequivocabilmente stabilisce che i limiti si applicano secondo le soglie di potenzialità e le zone omogenee di protezione.

Vale quindi la differenziazione dei limiti da rispettare in funzione della potenzialità dell’impianto, come stabilita al comma 2 dell’art. 24.

I limiti della Tabella 1 dell'Allegato A si riferiscono alla potenzialità in AE dei singoli impianti di depurazione, come stabiliscono le due righe introduttive alla tabella 2 dell'allegato A (che è collegata alla tabella 1).

Il riferimento agli agglomerati invece vale per l'art. 25 e quindi per i parametri azoto totale e fosforo totale (Scarichi di acque reflue urbane in aree sensibili). Si veda il comma 1 dell'art. 25.

Nell'articolo 30 (anche per esso è presente il riferimento agli agglomerati) gli scarichi provenienti da agglomerati con un n. di AE \geq S, qualora sia accertata l'impossibilità tecnica ecc...., possono recapitare sul suolo, e devono rispettare i limiti allo scarico sul suolo (tabella 2 allegato C, e non la tabella 1 dell'allegato A).

Art. 25 – Scarichi di acque reflue urbane in aree sensibili

L'art. 106 comma 1 del D.Lgs 152/2006 fa riferimento ad agglomerati con "oltre" 10.000 AE. Quindi si ravvisa la coerenza con l'art. 25 del PTA che si riferisce ad agglomerati con "più di" 10.000 AE. Il numero di AE pari a 10.000 quindi non è in ogni caso compreso.

Per gli impianti i cui scarichi recapitano in aree sensibili si applica, ai sensi del comma 3 dell'articolo 25, la DGR n. 551/2009, fino a nuova verifica del rispetto della percentuale di riduzione di azoto e fosforo.

La predetta DGR n. 551/2009 stabilisce che, fino all'individuazione degli agglomerati da parte della Regione Veneto, i limiti di cui alla tabella 2 dell'allegato 5 al D.Lgs.152/2006 si applicano agli impianti di potenzialità uguale o superiore a 10.000 AE. Ne consegue che, ora che gli agglomerati sono stati definiti (con DGR 3856 del 15/12/2009), i limiti sono riferiti agli impianti che servono gli agglomerati con più di 10.000 AE.

Il periodo di riferimento per il calcolo della media è definito nell'anno solare 1/1 – 31/12, per ogni anno. Per il calcolo della media si parte quindi dal 1 gennaio 2010. E' decaduto quindi quanto previsto dalle norme in regime di salvaguardia (periodo di riferimento dal 1 marzo al 28 febbraio).

Comma 1: I limiti ridotti per azoto e/o fosforo, in base a quanto stabilito dalla Direttiva 91/271/CEE, devono essere applicati anche agli impianti di potenzialità inferiore a 10.000 A.E. e anche alle vasche Imhoff, qualora essi siano a servizio di un agglomerato con più di 10.000 A.E.

Sono previsti 3 anni per l'adeguamento degli impianti che recapitano in aree sensibili indicate dall'articolo 25 attraverso bacini scolanti, dalla data di pubblicazione del Piano. E ciò eventualmente anche al fine del raggiungimento del 75% di riduzione del carico complessivo di azoto o fosforo. Il rispetto di tale percentuale di riduzione complessiva, consentirebbe agli impianti più piccoli, e in particolare a quelli sotto la soglia S, per i quali indubbiamente si pongono problemi tecnici di adeguamento, di non doversi adeguare obbligatoriamente al rispetto dei limiti.

In alternativa, o in aggiunta a quanto detto, vi è naturalmente la possibilità, da valutare tecnicamente, anche in funzione della conformazione del territorio, di dismettere gli impianti più piccoli convogliando i reflui verso gli impianti di maggiore potenzialità.

Comma 3: l'applicazione della DGR 551/2009 (e delle eventuali deliberazioni successive), non deve in alcun modo costituire un incentivo ad una minore attenzione da parte dei gestori dei singoli impianti ad un adeguato abbattimento dell'azoto (ciò naturalmente vale anche per il fosforo) in ingresso. Risulta evidente che un eventuale peggioramento delle performances attuali di abbattimento potrebbe infatti comportare il rischio di un mancato

raggiungimento dell'obiettivo del 75% di abbattimento dell'azoto totale in ingresso, con il conseguente obbligo del rispetto dei limiti normativi ai singoli scarichi.

Art. 26 – Modalità di controllo degli scarichi di acque reflue urbane

Comma 1: si precisa che, in conformità a quanto indicato al paragrafo 1.1 dell'allegato 5 alla parte III del D.Lgs 152/2006 ("e di altri limiti definiti in sede locale"), anche per i parametri correlati ai processi produttivi delle aziende allacciate alla fognatura e da analizzare allo scarico dell'impianto di trattamento finale, va considerato (ad eccezione dei parametri microbiologici) il campione medio ponderato nell'arco di 24 ore, per il controllo della conformità ai limiti di emissione.

Comma 2: in relazione alle caratteristiche dei campionatori automatici per gli scarichi di acque reflue urbane, di cui all'art. 26, comma 2, delle Norme tecniche di attuazione del Piano di Tutela delle Acque, si precisa che l'installazione di "autocampionatore autopulente, autosvuotante e refrigerato", in prima lettura, non può che ritenersi applicabile da subito ai nuovi impianti di depurazione con potenzialità superiore o uguale a 10.000 A.E., intendendosi per "nuovi" quelli autorizzati successivamente all'entrata in vigore del Piano di tutela della acque.

Tuttavia, va da sé che la disposizione in parola formalmente non esime dall'obbligo di adeguamento gli impianti esistenti.

Nell'ambito delle valutazioni comunque si dovranno tenere in debita considerazione le caratteristiche degli autocampionatori esistenti nonché le modalità della loro gestione, e la conseguente loro idoneità a fini dell'ottenimento di un campione rappresentativo. ARPAV dovrà quindi valutare l'idoneità dei campionatori già installati, nonché le modalità della loro gestione, e comunicare alla Provincia l'esito di tale valutazione. Nel caso sia riscontrata la loro non idoneità, la Provincia prescrive il loro adeguamento, assegnando un termine di sei mesi.

Comma 3: l'adeguamento degli impianti al fine del rispetto delle condizioni stabilite al comma 3 deve essere attuato entro un anno dalla data di pubblicazione delle presenti linee guida applicative.

Comma 4: nell'applicazione della tabella di cui al comma 4 dell'art. 26, si considerano i campioni effettuati dal Gestore solo nel caso in cui questo sia stato delegato a prelevarli e analizzarli.

Comma 5: per i parametri di cui alle tabelle 1 (BOD₅, COD, Solidi Sospesi) e 2 (P tot., N tot.) dell'allegato 5 al D.Lgs 152/06, è possibile che una parte dei campionamenti e analisi venga effettuata dal gestore (su apposita delega), come previsto dall'allegato 5 al D.Lgs.152/2006, punto 1.1. Il gestore deve garantire un sistema di rilevamento e trasmissione dati all'autorità competente ritenuto idoneo da quest'ultima. I dati prodotti dal gestore devono essere compatibili, come metodologia utilizzata, con quelli prodotti da ARPAV. La materia della delega dei controlli è sottoposta alla disciplina definita con apposito provvedimento regionale.

Comma 8: se un impianto di trattamento di acque reflue urbane riceve scarichi industriali, l'ARPAV, nell'analizzare il campione prelevato allo scarico dell'impianto di trattamento,

sceglie, tra i vari parametri della pertinente colonna dell'Allegato A - tabella 1 delle Norme Tecniche del PTA, quelli correlati ai processi produttivi delle aziende allacciate.

Comma 9: si conferma la non necessità di vidimazione dei quaderni di registrazione.

Art. 28 – Scarichi di acque reflue urbane nelle acque correnti superficiali, norme per Solfati e Cloruri

Si ribadisce che l'art. 28 è esclusivamente riferito agli scarichi di acque reflue urbane e che l'articolo non intende definire l'idoneità o meno dell'utilizzo irriguo dei corsi d'acqua.

Gli scarichi nel Bacino Scolante in Laguna di Venezia seguono la normativa specifica (vedasi anche comma 6 art. 2).

Art. 30 – Scarichi sul suolo

Le acque di raffreddamento provenienti da civili abitazioni o da palazzine uffici anche afferenti a stabilimenti industriali, non sono configurabili come scarichi se sono fornite da pubblico acquedotto e se non vengono contaminate durante il processo di raffreddamento. Le acque di condensa provenienti dagli impianti di climatizzazione a servizio di civili abitazioni, uffici etc.. non costituiscono scarichi.

Comma 4: uno scarico sul suolo posto ad una distanza superiore a quelle indicate (in funzione della portata) è automaticamente derogabile e quindi è ammesso lo scarico sul suolo senza necessità di ulteriori accertamenti sull'impossibilità tecnica o sull'eccessiva onerosità a fronte dei benefici ambientali conseguibili. Pertanto la verifica dell'impossibilità tecnica o dell'eccessiva onerosità va fatta solo per scarichi a distanze minori di quelle previste distinte a seconda della portata di scarico.

Art. 31 – Scarichi nel sottosuolo

E' sancito il generale divieto allo scarico diretto nelle acque sotterranee e nel sottosuolo, a meno di alcune tipologie particolari per le quali tuttavia è previsto (comma 2) un controllo qualitativo da parte dell'ARPAV.

L'intenzione espressa nell'articolo 31 è di stabilire che l'organo tecnico di controllo (in questo caso ARPAV) deve eseguire le analisi sulle acque di scarico, a spese del richiedente, prima del rilascio dell'autorizzazione definitiva.

La procedura per il rilascio dell'autorizzazione di scarichi nel sottosuolo è la seguente:

- l'istanza è presentata alla Provincia, completa di tutta la documentazione;
- la Provincia chiede parere tecnico all'ARPAV, sulla base della documentazione presentata;
- la Provincia, tenuto conto del parere tecnico di ARPAV, rilascia una autorizzazione preventiva che permette la realizzazione dell'impianto e l'attivazione dello scarico, subordinando la conferma dell'autorizzazione all'invio del certificato di fine lavori e del controllo da parte di ARPAV;
- ARPAV, dopo l'attivazione dello scarico, effettua una verifica con controllo analitico dello scarico stesso, con onere a carico del richiedente;
- La Provincia, se le analisi ARPAV danno esito favorevole, conferma l'autorizzazione; diversamente, l'autorizzazione definitiva viene sospesa e sarà concessa una volta

effettuate le necessarie modifiche impiantistiche; in caso di esito sfavorevole, l'autorizzazione potrà essere revocata/negata.

Le analisi da eseguire successivamente, con frequenza e modalità prescritte dall'autorizzazione, sull'acqua prelevata e restituita, in analogia con quanto previsto al comma 2 per le analisi richieste ai fine di ottenere l'autorizzazione definitiva allo scarico, saranno da eseguirsi a cura e spese del richiedente.

L'isolamento degli acquiferi deve essere garantito sia dalla geologia del sottosuolo, sia dalla corretta progettazione ed esecuzione dei pozzi che impediscano l'interconnessione tra falde differenti, da verificare con l'esecuzione di test idrogeologici appositamente effettuati.

Artt. 22, 24, 30 e 32 – Tempi di adeguamento degli scarichi esistenti di acque reflue urbane

A seguito dell'entrata in vigore del Piano di Tutela delle Acque (PTA), per gli impianti di depurazione le soglie di potenzialità, collegate alle "colonne" dei limiti da rispettare sono mutate rispetto quelle del Piano Regionale di Risanamento delle Acque (PRRA).

In generale c'è una semplificazione rispetto al PRRA, con un minor numero di soglie per l'applicazione delle tabelle di rispetto dei limiti. Si deve però evidenziare che alcuni impianti ricadenti in determinati "intervalli" di potenzialità, risultano ora soggetti a limiti allo scarico diversi, e in alcuni casi più restrittivi, rispetto al passato.

Le variazioni sono differenziate a seconda della zona omogenea di protezione:

- Zona montana: la fascia dei piccoli impianti (soggetti a limiti meno restrittivi) ora è estesa fino ai 10.000 AE (in precedenza fino a 5.000 AE), mentre per gli impianti con potenzialità da 10.000 a 60.000 AE ora i limiti sono leggermente più restrittivi. Non vi è nessun cambiamento oltre i 60.000 AE.
- Zona di ricarica: la tabella più restrittiva per questa zona (tabella D) ora parte da 2.000 AE in su, precedentemente col PRRA partiva da 1.500 AE in su (conseguentemente gli impianti con potenzialità compresa tra 1.500 AE e 2.000 AE ora hanno limiti meno restrittivi). Per il resto non vi è alcun cambiamento.
- Zona di pianura ad alta densità insediativa: la tabella più restrittiva per questa zona (tabella C) ora parte da 2.000 AE in su mentre nel PRRA partiva da 5.000 AE in su (quindi gli impianti con potenzialità compresa tra 2.000 AE e 5.000 AE ora hanno limiti più restrittivi). Per gli impianti da 10.000 a 60.000 AE oggi i limiti sono leggermente più restrittivi. Non vi è alcun cambiamento oltre i 60.000 AE, mentre hanno limiti leggermente meno restrittivi gli impianti da 1.500 AE a 2.000 AE.
- Zona di pianura a bassa densità insediativa: la tabella più restrittiva per questa zona (tabella C) ora parte da 2.000 AE in su, precedentemente col PRRA partiva da 5.000 AE in su (quindi gli impianti da 2.000 AE a 5.000 AE ora hanno limiti più restrittivi). Oltre i 10.000 AE adesso i limiti sono leggermente più restrittivi, mentre hanno limiti leggermente meno restrittivi ora gli impianti da 1.500 AE a 2.000 AE.
- Zona costiera: la tabella più restrittiva per questa zona (tabella C) ora parte da 2.000 AE in su mentre nel PRRA partiva da 5.000 AE in su (quindi gli impianti da 2.000 AE a 5.000 AE ora hanno limiti più restrittivi). Hanno limiti leggermente meno restrittivi gli impianti da 1.500 AE a 2.000 AE.

La classe di impianti soggetta a cambiamenti più restrittivi è pertanto quella da 2.000 a 5.000 AE con scarico in zona di pianura ad alta densità insediativa, zona di pianura a

bassa densità insediativa e zona costiera, dal momento che nel PRRA erano soggetti alla colonna C2, mentre nel PTA risultano soggetti alla colonna C (ex A2). Per questi impianti vari parametri hanno limiti più restrittivi, in particolare, ad esempio, l'ammoniaca che passa da 30 a 15 mg/L, e il fosforo da 15 a 10 mg/L.

Alcune restrizioni ci sono anche per gli impianti con potenzialità compresa tra i 10.000 e i 60.000 AE con scarico in zona montana e di pianura (sia ad alta che a bassa densità insediativa) che sono passati dalla colonna A1 alla C (ex A2), ma le differenze riguardano solo azoto (ammoniaca da 20 a 15 mg/L, nitroso da 1 a 0,6 mg/L e nitrico da 30 a 20 mg/L) e fosforo.

Per gli altri impianti o non ci sono cambiamenti oppure i nuovi limiti diventano meno restrittivi (per esempio tra i 1.500 e i 2.000 AE).

In allegato A1 alle presenti linee guida applicative è riportato l'elenco degli impianti di potenzialità superiore ai 2.000 A.E. che presentano variazioni nelle colonne dei limiti da rispettare.

Per gli impianti per i quali sussistono variazioni nei limiti è necessario che quanto prima il gestore provveda all'aggiornamento della relativa autorizzazione, provinciale o regionale a seconda dei casi.

Non è invece necessario provvedere alla revisione dell'autorizzazione per gli impianti per i quali i limiti da rispettare o non sono mutati o sono meno restrittivi; il riferimento ai nuovi limiti del PTA può essere fatto al momento del rinnovo dell'autorizzazione.

In relazione a quanto disposto all'art. 32 comma 4 "Gli scarichi in corpo idrico superficiale, di impianti di depurazione di potenzialità uguale o superiore a 2000 AE devono conformarsi ai limiti di emissione previsti dalle colonne A, B, C, D, E della Tabella 1, Allegato A", nonché in relazione a quanto disposto agli artt. 22, 24 e 30, poiché alcuni impianti sono ora soggetti a limiti più restrittivi rispetto a prima dell'entrata in vigore del Piano di tutela delle Acque, oppure è previsto ora il rispetto di limiti dove in passato non erano previsti, è ragionevole ritenere che dal punto di vista tecnico il raggiungimento della conformità ai predetti limiti non possa essere conseguito istantaneamente. Pertanto si ritiene necessario stabilire un tempo di adeguamento: entro un anno dalla data di pubblicazione del provvedimento di Giunta che emana le presenti linee guida applicative, i gestori degli impianti coinvolti da tali cambiamenti devono predisporre un piano di adeguamento ai nuovi limiti, sentita la Provincia, che preveda la copertura finanziaria e i tempi necessari per la progettazione e la realizzazione e che tenga conto della necessità del raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici recettori. Il Piano di adeguamento, che deve essere inviato alla Provincia, deve prevedere l'effettivo rispetto dei nuovi limiti entro 5 anni dalla data di pubblicazione del provvedimento di Giunta che emana le presenti linee guida applicative, a meno che non ostino motivi di carattere tecnico, orografico, geomorfologico. Nel periodo transitorio, fino all'adeguamento previsto, per gli impianti esistenti vanno rispettati i limiti in vigore fino all'approvazione del PTA.

Se entro un anno dalla data di pubblicazione del provvedimento di Giunta che emana le presenti linee guida applicative non viene presentato il piano di adeguamento, si applicano i limiti del PTA.

Art. 33 – Sfiotori di piena delle reti fognarie miste

In base al comma 3, gli sfiotori esistenti che rispettano i commi 1 e 2 non sono soggetti ad autorizzazione. Tale esclusione non intende avvalorare l'ipotesi che per tutti gli altri debbano essere acquisite apposite autorizzazioni ambientali allo scarico. Infatti, proprio per la loro natura e funzione, trattandosi di elementi costruttivi a servizio della rete fognaria

e dell'impianto di depurazione realizzati quali sistemi di emergenza idraulica la cui entrata in esercizio non è prevedibile con precisione, dipendendo dalle precipitazioni atmosferiche, gli sfioratori non possono essere ricondotti ad un regime autorizzativo che faccia riferimento a specifici limiti di emissione.

Già il PRRA non prevedeva alcun limite allo scarico per gli sfiori di fognature miste, ritenendo adeguata, ai fini della salvaguardia ambientale, l'imposizione di specifici rapporti tra portata in tempo secco ed in tempo di pioggia differenziati nelle diverse sezioni degli schemi fognario-depurativo. L'impostazione sopra descritta è stata ripresa e confermata nelle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque. Tale indicazione è avvalorata dall'art. 103 del D.Lgs. 152/2006 dove, al comma 1, punto "b", si ammette lo scarico sul suolo "per gli scaricatori di piena a servizio delle reti fognarie", non prevedendo per gli stessi alcun limite allo scarico.

Nel caso in cui non siano rispettate le condizioni di cui ai commi 1 e 2, l'AATO dovrà predisporre, entro un anno dall'approvazione delle presenti linee guida, un piano e un cronoprogramma per attuare gli interventi necessari all'adeguamento, che dovrà essere trasmesso a Regione, Provincia e ARPAV per i rispettivi pareri di competenza. Il Piano di adeguamento deve prevedere l'effettivo rispetto delle condizioni di cui ai commi 1 e 2 entro 5 anni dalla data di pubblicazione del provvedimento di Giunta che emana le presenti linee guida applicative.

Relativamente al comma 4, una volta ricevuto dall'AATO il programma di adeguamento degli sfioratori di piena, la Provincia ne prende atto e, se necessario, può formulare osservazioni all'AATO. L'AATO deve controllare che entro il 2014 tutti gli sfioratori siano dotati di una sezione di abbattimento dei solidi grossolani e, ove possibile, anche di una sezione di abbattimento dei solidi sospesi sedimentabili.

Art. 34 – Acque reflue assimilabili alle acque reflue domestiche

Generalità

Gli scarichi provenienti da attività produttive che presentino valori compresi entro i limiti della tabella dell'art. 34 comma 1 punto e.3) sono assoggettati alla stessa disciplina delle acque reflue domestiche. In caso contrario sono assoggettati alla normativa per gli scarichi delle acque reflue industriali.

Effluenti di allevamento

I limiti e le prescrizioni tecniche per il convogliamento degli effluenti di allevamento agli impianti di depurazione di acque reflue urbane sono stabiliti dal gestore dell'impianto, come specificato nel comma 3 dell'art. 34. Se i reflui sono trasportati mediante autobotte si applica l'art. 110 del D.Lgs 152/06 e in particolare il comma 2.

Scarichi provenienti da insediamenti adibiti ad attività ospedaliere, sanitarie o di ricerca

Anche se il comma 7 fa riferimento solo agli scarichi di attività ospedaliere, sanitarie o di ricerca che hanno recapito diverso dalla fognatura (imponendo loro di rispettare i limiti di emissione della colonna C della tabella 1 Allegato A e di essere provvisti di sistema di disinfezione), il PTA non preclude la possibilità che questi, invece, recapitino in fognatura. Tali scarichi, a prescindere dal loro recapito, continuano naturalmente ad essere disciplinati dall'art. 59 comma 8 della L.R. 33/85 e s.m.i. che impone di sottoporre a trattamento di disinfezione tutti gli scarichi di ospedali, case di cura e istituti scientifici ove vengano impiegati virus e batteri, prima del loro sversamento in qualsiasi corpo recettore o nelle pubbliche fognature.

Relativamente alla tematica del trattamento di disinfezione delle acque reflue dei servizi igienici di un'intera struttura ospedaliera, quindi non solo quelli provenienti dai reparti di chirurgia e di malattie infettive, si deve evidenziare che sia la legge 33/85 che il piano di Tutela delle Acque fanno riferimento a "...insediamenti adibiti a ospedali e case di cura...", cioè a tutto il complesso facente parte di un ospedale o casa di cura, e quindi anche a tutti i relativi servizi. In altre parole è necessario che vengano sottoposti a disinfezione anche gli scarichi provenienti dai servizi igienici delle strutture ospedaliere, di cura o di ricerca scientifica medica, nonché di qualsiasi altro servizio delle medesime strutture, e non solo gli scarichi delle acque reflue provenienti dai reparti di chirurgia e di malattie infettive, in quanto si ritiene che tutti questi scarichi siano potenzialmente contaminabili da agenti patogeni.

Art. 37 – Acque reflue industriali

Tabella 1 allegato B:

Nella tabella 1 dell'allegato B alle Norme Tecniche del PTA è riportato il parametro "Composti organici alogenati" in luogo di "solventi clorurati" presente nella tab. 3 dell'all.5 alla parte III del D.Lgs.152/2006, ciò per uniformità con il parametro "Composti organici alogenati", indicato nella tabella 5 dell'allegato 5 alla parte III del D.Lgs 152/2006 (elenco di sostanze per le quali non possono essere adottati limiti meno restrittivi di quelli indicati in tabella 3 per lo scarico in acque superficiali e per lo scarico in rete fognaria), corrispondente alla tabella 3 dell'allegato C al PTA.

Poiché tuttavia nella tabella 1 dell'allegato B alle Norme Tecniche del PTA è presente, con proprio limite, il parametro "pesticidi totali", che comprende anche quelli alogenati, con il parametro "Composti organici alogenati" (nella medesima tabella) si intendono, in definitiva, i "solventi clorurati", parametro presente nella tabella 3 dell'allegato 5 alla parte III del D.Lgs.152/2006, questo per uniformità con il parametro indicato nel D.Lgs 152/2006 ed anche per evitare fraintendimenti circa la tipologia di composti da analizzare.

Comma 2: analogamente a quanto detto per l'art. 30, uno scarico industriale sul suolo posto ad una distanza superiore a quelle indicate (rapportata alla portata) è automaticamente derogabile e quindi è ammesso lo scarico sul suolo senza necessità di accertamenti sull'impossibilità tecnica o sull'eccessiva onerosità a fronte dei benefici ambientali che, in tale caso, potrebbe considerarsi sottintesa in quanto sono superate le distanze individuate. Pertanto la verifica dell'impossibilità tecnica o dell'eccessiva onerosità va fatta solo per scarichi a distanze inferiori di quelle previste distinte a seconda della portata di scarico.

Art. 38 – Scarichi di acque reflue industriali che recapitano in pubblica fognatura

Il comma 2 dell'art. 38 vale solo se la fognatura è mista. Se nella rete mista con presenza di sfiori confluiscono scarichi industriali, effettivamente non sono previste deroghe per gli scarichi industriali stessi (art. 38, comma 2). Si precisa che tra gli sfioratori di cui tratta il comma 2 dell'art. 38, si include anche quello normalmente in testa all'impianto di trattamento finale. Le deroghe per gli scarichi industriali sono previste qualora non ci siano sfiori, (fognatura nera), e se lo scarico della fognatura (scarico del depuratore finale) rispetta i limiti per esso previsti.

Buona parte delle reti di fognatura a servizio degli agglomerati regionali è di tipo misto e pertanto la presenza nel territorio di allacciamenti di scarichi industriali a fognature di

questa tipologia è molto diffusa; tra questi scarichi, attualmente molti beneficiano di deroghe ai limiti previsti dalla tab. 3, allegato 5 alla parte III^a, colonna "scarico in rete fognaria", ripresa dalla tab. 1, allegato B, colonna "scarico in rete fognaria" delle Norme Tecniche di attuazione del Piano di Tutela. La motivazione del disposto del comma 2 dell'art. 38 è di evitare che in caso di pioggia, attraverso gli sfiori, siano rilasciati nell'ambiente ingenti carichi industriali non depurati.

A fronte di tale situazione si ravvisa la necessità di individuare modalità e tempistica che consentano alle attività esistenti e già allacciate alla rete fognaria prima dell'entrata in vigore del Piano di Tutela delle Acque, di provvedere all'adeguamento alle nuove norme, senza determinare con ciò interruzione dell'attività e del servizio, cosa ovviamente impensabile e insostenibile.

In ragione delle considerazioni sopra esposte, appare necessario adottare il seguente indirizzo.

A seguito dell'entrata in vigore del PTA, le attività industriali che intendono chiedere *ex novo* l'allacciamento in fognatura di tipo misto, con conseguente presenza di sfioratori, devono, da subito, rispettare le condizioni previste dall'art. 38 del Piano.

Diversamente dicasi per gli scarichi già autorizzati alla data di pubblicazione sul B.U.R. del P.T.A.: per questi, pur persistendo l'obbligo di adeguamento, va evidenziata la carenza di una disciplina transitoria; pertanto va verificata preventivamente in via analogica la possibilità che l'adeguamento sia attuato con una tempistica che risulti rispettosa degli obiettivi di qualità imposti dalla normativa di rango comunitario.

Infatti, la previsione di vincoli ulteriori allo scarico in fognatura per le acque reflue industriali rappresenta una misura aggiuntiva, destinata ad integrare le misure del Piano, inserita dalla Regione nella propria pianificazione.

Detta misura aggiuntiva appare riconducibile al *genus* dei 'programmi di misure', espressamente previsti dall'art. 116 del D. Lgs. n. 152 del 2006 e, in particolare, alle misure supplementari, non imposte dall'obbligo di ottemperanza a direttive comunitarie o leggi statali, ma rimesse alla discrezionalità dell'amministrazione regionale.

In particolare, il divieto di scarico con limiti superiori a quelli previsti per lo scarico in fognatura, in presenza di sfioratori di piena, rientra tra le misure supplementari che le Regioni hanno facoltà quindi, e non già l'obbligo, di adottare rientrando nel punto *v*) 'riduzione delle emissioni' della lista 'elenco indicativo delle misure supplementari da inserire nei programmi di misure', di cui all'Allegato 11, Parte III del D. Lgs. 152 del 2006.

A riguardo, in base all'art. 116 D.Lgs. 152/2006 comma 1, ultimo periodo, i programmi di misure vanno approvati entro il 2009 (circostanza questa di fatto verificatasi con l'approvazione del P.T.A. intervenuta nel 2009) e attuati dalla Regioni entro il 2012.

Conseguentemente, mentre per le nuove domande di autorizzazione allo scarico si dovrà applicare la misura supplementare di cui all'art. 38 c. 2 del PTA, per gli scarichi esistenti, questa dovrà essere attuata entro il 2012, alla stregua di quanto previsto dall'art. 116 del D. Lgs. n. 152/2006.

Dato che lo scopo è quello di garantire il raggiungimento degli obiettivi di qualità della risorsa idrica, come previsto dalla normativa di settore, qualora, decorso il termine sopra indicato, si dovessero verificare situazioni di oggettiva e giustificata non conformità dello scarico, il titolare dello stesso dovrà adottare strumenti tecnici e regole gestionali che diano garanzia dell'interruzione del conferimento dei reflui, durante l'esercizio degli sfioratori in situazioni di emergenza.

Va da sé che tali adempimenti restano assoggettati al preventivo controllo dell'autorità competente.

Gli sfiori sono regolamentati, in linea generale (indipendentemente dalla presenza di scarichi industriali in fognatura) anche dall'art. 33.

Il controllo sul rispetto dei commi 1 e 2 viene esercitato dal Gestore del Servizio Idrico Integrato.

Riguardo al comma 2, la Provincia, quale ente preposto, deve controllare che lo scarico della fognatura (ossia dell'impianto di depurazione finale) rispetti i limiti per esso previsti. Nei casi previsti del comma 2 (ossia in assenza di sfioratori), come detto dal comma stesso, il gestore della rete fognaria può stabilire limiti di emissione in fognatura superiori a quelli delle prescritte tabelle.

Si precisa che lo scarico proveniente da un impianto di trattamento del percolato a servizio di una discarica è da considerarsi scarico industriale.

Relativamente al comma 5, è opportuno che l'elenco degli insediamenti produttivi autorizzati allo scarico in fognatura comprenda anche le caratteristiche dello scarico in fognatura.

Articolo 39 – Acque meteoriche di dilavamento, acque di prima pioggia e acque di lavaggio

L'articolo si configura come una norma necessaria, ai fini del conseguimento degli obiettivi di qualità previsti dal PTA ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 152/2006 e della prevenzione del rischio idraulico.

L'articolo regola la gestione delle acque di dilavamento, anche con riferimento all'unico indirizzo regionale precedentemente in vigore, ossia la Circolare del Presidente della Giunta Regionale n. 4833/1996.

Comma 1: per le tipologie di insediamenti di cui all'allegato F, che presentano potenziale pericolo di dilavamento delle sostanze indicate nel medesimo articolo 39, deve essere previsto di norma almeno il trattamento delle acque di prima pioggia; è possibile escludere i casi in cui sono realizzate le condizioni o le misure previste dal comma 2, che prevede la possibile esistenza di zone in cui il dilavamento può non avvenire. L'Autorità competente deve tra l'altro verificare che la presenza di concentrazioni inquinanti riscontrate nelle analisi, sia effettivamente connessa con le attività esercitate nello stabilimento e non attribuibile ad elementi o circostanze non dipendenti dall'attività esercitata.

La relazione di cui al comma 1 dovrà considerare le sostanze pericolose di cui alle tabelle 3A e 5 dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs 152/2006, in situazioni particolari legate alle sole attività, cicli produttivi e lavorazioni effettivamente presenti sul sito, dovranno essere prese in considerazione anche altre sostanze "pregiudizievoli per l'ambiente", qualora il loro quantitativo scaricato con le acque meteoriche di dilavamento possa pregiudicare significativamente lo stato dei corpi idrici e qualora il grado di pregiudizio ambientale correlato con lo scarico in oggetto, sia verificabile da parte dell'Autorità competente.

Riguardo all'analisi delle acque meteoriche da eseguirsi da parte dell'azienda ai fini dell'apposita relazione da predisporre in ottemperanza al comma 1, la stessa dovrà eseguirsi naturalmente dopo un periodo di tempo secco ragionevolmente lungo, sulle acque di prima pioggia e su quelle di seconda pioggia.

Comma 2: tra i sistemi di protezione (“adozione di misure atte a prevenire il dilavamento delle superfici”) sono ammesse anche le strutture non fisse, purché garantiscano adeguata protezione e impediscano il dilavamento.

Comma 3: nei casi di cui al comma 3, per analogia con quanto previsto al comma 2 del medesimo art. 39, è possibile frazionare la rete di raccolta delle acque in modo che la stessa risulti limitata alle zone che comportano dilavamento di sostanze pericolose di cui alle tabelle 3/A e 5 dell'allegato 5 e di altre sostanze pregiudizievoli per l'ambiente così come definite nelle precedenti annotazioni al comma 1.

In particolare, le superfici di cui alla lettera e) del comma 3 vanno intese come le superfici destinate al carico e alla distribuzione dei carburanti, e ad operazioni connesse e complementari che comportino analogo rischio di dilavamento di oli, tensioattivi e altre sostanze pericolose o pregiudizievoli per l'ambiente, nei punti di vendita delle stazioni di servizio per autoveicoli. Le disposizioni di questo comma si intendono applicabili anche a tutte le superfici destinate alla vendita all'ingrosso di carburanti, compresi anche i punti vendita di carburanti per uso aziendale.

Alla lettera d) del comma 3, con la parola “analoghe” si intendono tutti quei piazzali o parcheggi, per le parti che possono comportare dilavamento di sostanze pericolose di cui alle tabelle 3/A e 5 dell'allegato 5 e di altre sostanze pregiudizievoli per l'ambiente (come individuate nei punti precedenti), che possono produrre inquinamento in misura paragonabile o addirittura superiore rispetto a quelli delle zone residenziali e commerciali.

Riguardo ai sistemi di sedimentazione accelerata, si rimanda alla scelta del progettista.

Riguardo alla disciplina dello scarico delle acque meteoriche di dilavamento riconducibili alle acque reflue industriali - sottoposte a opportuno trattamento - in condotte cosiddette “bianche” (ossia destinate al collettamento delle acque meteoriche), lo scarico in tali condotte è possibile, in via straordinaria ai sensi dell'art. 37 comma 9, purché l'acqua meteorica di dilavamento sia sottoposta ad idoneo trattamento ai sensi del comma 3 dell'art.39 e rispetti i limiti allo scarico in relazione al corpo recettore della condotta bianca.

Comma 4: le acque di lavaggio seguono la medesima disciplina delle acque di prima pioggia, quindi devono essere riferite alle medesime tipologie di insediamenti. Le strutture per la raccolta delle acque di prima pioggia e di lavaggio dovrebbero essere dimensionate, oltre che in base ai criteri indicati al comma 4 per le acque di pioggia, anche in base alle frequenze dei lavaggi, che chiaramente non possono essere disciplinate con una norma generale in quanto dipendenti dalle esigenze delle singole attività.

Comma 5: il rilascio delle acque meteoriche di dilavamento non è soggetto ad autorizzazione né a rispetto dei limiti di emissione, in quanto non trattasi di scarico. Il nulla osta idraulico è rilasciato dall'Autorità competente per il corpo recettore, come stabilito anche agli artt. 22 comma 17 e 23 comma 9.

E' importante, al fine di garantire un'adeguata protezione delle acque sotterranee, definire in che cosa consistono e a quale profondità si possono estendere, caso per caso, in sede di valutazione urbanistica/edilizia dell'intervento, gli strati superficiali del sottosuolo, che non possono essere univocamente identificati per tutto il territorio regionale viste le caratteristiche molto diverse che presentano il suolo e il substrato geologico nelle diverse zone della regione.

Il trattamento previsto per i recapiti negli strati superficiali del sottosuolo, di cui all'ultima parte del comma 5, va naturalmente previsto anche per i nuovi insediamenti.

Commi 1, 2, 3 e 5: acque meteoriche di dilavamento dei tetti

Con riguardo ai commi 1, 2 e 3, i tetti rientrano tra le superfici potenzialmente dilavabili da considerare, al fine del trattamento e autorizzazione delle acque meteoriche, solo se si ritiene che possano esservi presenti sostanze pericolose provenienti da camini o punti di emissione appartenenti al medesimo insediamento o dal materiale di cui è costituito il tetto stesso; quindi occorre valutare caso per caso. In linea generale si ritiene che i tetti di edifici residenziali e commerciali non rientrino tra le superfici sulle quali possano essere presenti sostanze pericolose o pregiudizievoli per l'ambiente (termine quest'ultimo inteso nell'accezione di cui ai punti precedenti).

Nei casi di cui al comma 5, le acque meteoriche derivanti dai tetti, e recapitanti negli strati superficiali del sottosuolo, vanno trattate con sedimentazione (e se del caso disoleazione) prima dell'immissione negli strati superficiali del sottosuolo se si ritiene che possano dilavare sostanze pericolose o pregiudizievoli per le acque sotterranee provenienti da camini o punti di emissione appartenenti al medesimo insediamento o dal materiale di cui è costituito il tetto stesso; quindi occorre valutare caso per caso. Anche in relazione al recapito negli strati superficiali del sottosuolo, si ritiene che i tetti di edifici residenziali e commerciali non rientrino tra le superfici sulle quali possano essere presenti sostanze pericolose o pregiudizievoli per l'ambiente, quindi per essi il recapito negli strati superficiali del sottosuolo può avvenire senza trattamento.

Le acque meteoriche di dilavamento provenienti dai tetti che non rientrano tra le superfici sulle quali possano essere presenti sostanze pericolose o pregiudizievoli per l'ambiente (nei casi sopra specificati), possono essere, anzi è auspicabile che siano, riutilizzate per l'irrigazione di colture non alimentari, per uso antincendio o per lo sciacquone dei servizi igienici.

Comma 6: Per "titolari" si intende, analogamente a quanto indicato ai commi 1 e 2 dell'art. 39, chi a qualsiasi titolo abbia la disponibilità degli insediamenti, delle infrastrutture e degli stabilimenti esistenti.

Commi 8 e 9: le acque di prima pioggia nei casi di cui ai commi 8 e 9 non costituiscono scarico e pertanto il loro trattamento e recapito non sono soggetti ad autorizzazione.

Per quanto riguarda la verifica dell'effettiva realizzazione e del corretto funzionamento dei sistemi di trattamento delle acque di prima pioggia nei casi di cui ai commi 8 e 9, si rimanda alla specifica normativa nazionale e regionale in materia di lavori pubblici. Per le grandi infrastrutture di trasporto soggette a VIA, normalmente dovrebbe essere prevista la raccolta e il convogliamento delle acque di prima pioggia.

Comma 10: Si precisa che il comma 10 dell'art. 39 vale per le nuove superfici.

Il Genio Civile, nei casi previsti dal comma 12, esprime parere anche per le "eccezioni" previste dal comma 10.

Comma 13: Le acque di seconda pioggia a cui si riferisce il comma 13 e provenienti da aree pubbliche sono gestite dal Comune, che ne cura la raccolta e l'allontanamento fino al corpo recettore, mentre quelle provenienti da aree private vanno gestite a cura del privato entro i confini della proprietà e a cura del Comune al di fuori del confine di proprietà.

Allegato F

Le aziende agricole e gli allevamenti zootecnici non costituiscono un punto specifico dell'elenco dell'allegato F, ma per essi si applicano le disposizioni delle Deliberazioni della Giunta Regionale n. 2495/2006 e 2439/2007.

Art. 40 – Azioni per la tutela quantitativa delle acque sotterranee

L'art. 40 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque individua gli usi ammessi delle derivazioni d'acqua sotterranea, nel territorio regionale.

Tale classificazione può creare qualche difficoltà qualora debba riferirsi a particolari utilizzi non immediatamente riconducibili agli usi stabiliti.

E' opportuno quindi fornire le seguenti precisazioni relative ad alcuni termini contenuti nelle disposizioni del Piano di Tutela, allo scopo esclusivo della corretta applicazione dello stesso.

Uso potabile

La dizione uso "potabile" si riferisce esclusivamente alle derivazioni che alimentano gli acquedotti civili o, più in generale, che soddisfano il fabbisogno primario di acqua potabile da parte delle persone, per il consumo diretto della stessa.

Inoltre, l'uso potabile non è rinvenibile per le acque che, pur dotate delle caratteristiche qualitative indispensabili per la potabilizzazione, sono utilizzate per altri scopi. Si tratta, ad esempio, dell'acqua per il lavaggio industriale di alimenti (verdura, frutta, ecc.) e più in generale per l'industria alimentare, oppure per l'abbeveraggio di animali. In questi casi, quindi, si configura rispettivamente l'uso industriale e l'uso zootecnico, ma non quello potabile.

Uso igienico-sanitario

L'uso "igienico-sanitario" riguarda le derivazioni d'acqua funzionali all'igiene e pulizia di locali, superfici, oggetti e cose, le cui condizioni igieniche, appunto, possono avere riflessi sulla salute delle persone. Detto uso, quindi, può riguardare anche acqua non potabile.

Ad esempio, sono sicuramente riferibili all'uso "igienico-sanitario" gli allacciamenti di servizi igienici (lavabo, water etc.) di qualsiasi edificio.

Si ribadisce che le suddette considerazioni attengono solamente l'applicazione delle Norme Tecniche di Attuazione del P.T.A. mentre, al di fuori di tale ambito (p.es. canoni e tariffe) valgono, per quanto concerne la classificazione degli usi delle acque, le relative norme di settore.

Art. 42 – Deflusso minimo vitale

Art. 43 – Regolazione delle derivazioni in atto

Al comma 1, secondo periodo, la dicitura "Qualora la portata naturale in arrivo sia inferiore al deflusso minimo vitale, e non trattasi di acque accumulate in un vaso, dovrà essere garantita una portata in alveo a valle della derivazione, uguale a quella in arrivo" significa in termini pratici che, nel caso in questione, si deve sospendere totalmente l'esercizio della derivazione.

Come per i corsi d'acqua, anche nel caso delle sorgenti e risorgive occorre applicare, in via prioritaria, il comma 2 secondo il quale sono confermate eventuali determinazioni sul DMV, riferite a qualunque corpo idrico, già assunte da parte dell'Autorità di bacino.

Il comma 5, quindi, si applica a sorgenti e risorgive solo qualora non interessate da determinazioni sul DMV già assunte.

Si precisa che le licenze di attingimento, che possono essere riferite esclusivamente a corsi d'acqua superficiali, non sono da considerare vere e proprie derivazioni d'acqua né, tanto meno, concessioni, ma costituiscono pur sempre una particolare modalità di prelievo d'acqua che avviene senza opere fisse.

Per quanto attiene il DMV, gli attingimenti sono sottoposti alle norme di cui all'art. 56 del R.D. 1775/1933 che prevede espressamente che la licenza possa essere rilasciata solo se è salvaguardato il DMV. Pertanto, anche nel caso di attingimenti, si applica quanto previsto dal Piano di Tutela in merito all'individuazione del valore del DMV per il corso d'acqua da cui avviene il prelievo.

La determinazione del DMV deve seguire le procedure di cui all'articolo 42, che prevedono, di norma:

- a) l'utilizzo, ove presenti, delle metodologie precedentemente indicate dall'Autorità di Bacino territorialmente competente;
- b) l'uso, nelle altre porzioni di territorio, di valori parametrici (contributi specifici unitari) rapportati alla superficie del bacino idrografico del corso d'acqua interessato.

Lo stesso articolo del P.T.A. prevede altresì la possibilità di determinare un DMV superiore a quello originato dall'applicazione dei criteri di cui sopra con provvedimento del responsabile della struttura regionale competente in materia di difesa del suolo, sentita la Commissione Tecnica Regionale – Sezione Ambiente a cui sarà invitata anche l'autorità di bacino competente per territorio.

Occorre evidenziare che questa possibilità è ammessa esclusivamente nel caso si debbano applicare i valori parametrici (lettera b di cui sopra) e ricorrano uno o più dei casi chiaramente individuati nella norma (art.42 comma 8).

Nella determinazione del DMV in caso di nuove derivazioni o di regolazione di derivazioni in atto (art. 43) dovranno quindi strettamente adottarsi le indicazioni sopra riportate senza tener conto di aspetti di natura diversa, che esulano dalle norme del Piano di Tutela, quali ad esempio gli obiettivi di qualità dei corsi d'acqua regionali per l'anno 2015, contenuti nel Piano di Gestione ex articolo 117 del D.lgs.152/2006, approvato dall'Autorità di Bacino il 24/2/2010 per tutto il Distretto del Triveneto.

Sul punto, si deve chiarire che nel Piano di Gestione sono fissati gli obiettivi della pianificazione, ma viene lasciato alla Regione l'onere di stabilire le azioni e le modalità esecutive con cui raggiungere gli obiettivi stessi e, conseguentemente, anche l'onere di realizzazione dei relativi studi, analisi, monitoraggi e interventi il cui esito, in linea teorica, potrebbe portare a individuare un diverso DMV rispetto a quello previsto dal P.T.A., più coerente con gli obiettivi di qualità predetti.

Ciò può trovare concreta applicazione nel programma di studi e approfondimenti, che la Regione deve avviare per meglio caratterizzare il DMV sulla rete idrografica regionale, previsto dall'articolo 42 comma 10 del P.T.A.

E' evidente, però, che l'esecuzione dei passaggi sopra indicati non si concilia, in termini temporali, con la necessità contingente di determinare il valore del DMV per la singola derivazione. E' tuttavia opportuno che, in via precauzionale, sia inserita nel disciplinare di concessione una prescrizione che imponga al concessionario l'obbligo di adeguare le opere di rilascio del DMV a un eventuale maggior valore, in futuro determinato in attuazione sia dello stesso PTA, sia di diverse disposizioni di pianificazione del territorio.

Rapporto con la normativa previgente

Scarichi recapitanti nel bacino scolante in Laguna di Venezia

Al fine di dare continuità a quanto stabilito dalla D.G.R. n. 4361 del 30/12/2003, relativamente agli impianti che scaricano nel bacino scolante in Laguna di Venezia, gli impianti di potenzialità inferiore a 1000 A.E. dovranno rispettare i limiti di colonna A della tabella 1 dell'allegato A delle Norme Tecniche di Attuazione del PTA; lo scarico degli impianti di potenzialità pari o superiore a 1000 A.E. dovrà rispettare i limiti del DM 30/7/1999. Le colonne L1 e L2 del PRRA, come peraltro le altre colonne di limiti del PRRA, non sono pertanto più applicabili.

Le deroghe concesse con deliberazioni regionali ai limiti allo scarico per la Laguna di Venezia e il suo bacino scolante, restano valide fino alla loro scadenza, anche qualora tale scadenza sia successiva all'approvazione del PTA. Rimangono ferme le disposizioni previste dalla legislazione speciale per la tutela di Venezia e della sua Laguna.

Progetto Integrato Fusina

Il "Progetto Integrato Fusina" è un intervento di carattere strategico di iniziativa e competenza Regionale. In considerazione dell'imminente ultimazione delle opere e del conseguente avvio delle connesse attività di gestione, assume particolare rilevanza evidenziare che tale intervento, realizzato in attuazione del "Piano per la prevenzione dell'inquinamento ed il risanamento delle acque del bacino idrografico immediatamente sversante nella laguna di Venezia - Piano Direttore 2000", prevede, con riferimento agli argomenti trattati dal Piano di Tutela delle Acque, la realizzazione di un impianto di depurazione per il trattamento delle acque reflue di tipo industriale, delle acque di prima pioggia e di dilavamento di aree potenzialmente inquinate, delle acque di falda inquinate e l'affinamento delle acque reflue di origine civile mediante il post-trattamento in area umida, al fine di produrre acqua destinata al riuso in ambito industriale. Ciò si integra con la realizzazione di una specifica rete fognaria per l'allacciamento degli utenti al fine di convogliare i reflui all'impianto.

Le attività connesse alla gestione sono di competenza della Regione Veneto, che le svolge per tramite del proprio Concessionario.

L'ambito territoriale di riferimento è il Sito di Interesse Nazionale di Porto Marghera a Mestre-Venezia. In tale ambito l'intervento Regionale "Progetto Integrato Fusina" assume carattere sovraordinato e di riferimento, anche per gli interventi concernenti le opere fognarie, esistenti o da realizzare, nonché per quanto attiene alle autorizzazioni allo scarico dei reflui destinati all'impianto di Fusina.

Rapporto con le Circolari del Presidente della Giunta Regionale n. 18/1999 e n. 12/2002

Le circolari n. 18/1999 e n. 12/2002 restano applicabili solo per le parti compatibili (ossia non in contrasto) con la legislazione statale e regionale vigente in materia di acque, con il Piano di Tutela delle Acque e con le presenti linee guida applicative.

I riferimenti alle Norme Tecniche del Piano Regionale di Risanamento delle Acque (PRRA) sono superati in quanto è intervenuta l'approvazione del Piano di Tutela delle Acque, che ha abrogato le Norme Tecniche di Attuazione del PRRA.

Per quanto riguarda la Circolare n. 18/1999, è superato in particolare il punto 3) che riguarda "Aree richiedenti specifiche misure di prevenzione dall'inquinamento e risanamento".

In particolare, inoltre, sono confermate le competenze dei vari enti, già indicate nella circolare 18/1999:

- Scarichi industriali con recapito diverso dalla pubblica fognatura: Provincia.
- Scarichi domestici e scarichi assimilati ai domestici con recapito diverso dalla pubblica fognatura: Comune.
- Scarichi industriali, domestici e assimilati con recapito in pubblica fognatura: AATO/Ente gestore.

IMPIANTI DI DEPURAZIONE DI POTENZIALITA' SUPERIORE A 2.000 A.E. CHE PRESENTANO VARIAZIONI NEI LIMITI ALLO SCARICO (COLONNE DEI LIMITI DA RISPETTARE DIVERSE RISPETTO A QUELLE DEL P.R.R.A.)

Provincia di Belluno

Impianti tra 10.000 e 60.000 AE

Depuratori. SIT_ID	DENOMINAZIONE DEPURATORE	COMUNE	STATO	AE PROG
3609	DEPURATORE DI AURONZO DI CADORE-TARLISSE	AURONZO DI CADORE	Attivo	17.500
3618	DEPURATORE DI CORTINA-PIAN DE RASPINIS	CORTINA D'AMPEZZO	Attivo	18.500
6210	DEPURATORE DI BELLUNO-MARISIGA	BELLUNO	Attivo	27.000

Provincia di Padova

Impianti tra 10.000 e 60.000 AE

Depuratori. SIT_ID	DENOMINAZIONE DEPURATORE	COMUNE	STATO	AE PROG	IMPIANTI IN AIA REGIONA LE
1213	DEPURATORE DI RUBANO-VIA MAZZINI	RUBANO	Attivo	22.000	
1188	DEPURATORE DI LIMENA-VIA A. VOLTA	LIMENA	Attivo	20.000	
1235	DEPURATORE DI VILAFRANCA PADOVANA-VIA FIRENZE, LOC. TAGGI DI SOPRA	VILAFRANCA PADOVANA	Attivo	12.000	
1198	DEPURATORE DI MONTAGNANA-VIA CHISOGNO, LOC. CHISOGNO	MONTAGNAN A	Attivo	12.000	
1216	DEPURATORE DI SELVAZZANO-VIA MONTEGRAPPA	SELVAZZANO DENTRO	Attivo	20.000	
1106	DEPURATORE DI MONTEGROTTO TERME-VIA FRATELLI BANDIERA	MONTEGROT TO TERME	Attivo	20.000	
1204	DEPURATORE DI PADOVA-VIA PONTEDERA, LOC. GUIZZA	PADOVA	Attivo	13.000	
1095	DEPURATORE DI CARMIGNANO DI BRENTA-VIA OSPITALE	CARMIGNANO DI BRENTA	Attivo	20.000	X
1218	DEPURATORE DI SOLESINO-VIA TIEPOLO	SOLESINO	Attivo	12.250	
1146	DEPURATORE DI ALBIGNASEGO-VIA TORINO	ALBIGNASEG O	Attivo	40.000	
1117	DEPURATORE DI PONTE SAN NICOLO'-VIA S. ANTONIO - LOCALITA' RIO	PONTE SAN NICOLO'	Attivo	18.000	
1344	DEPURATORE DI SANTA MARGHERITA D'ADIGE-VIA GRANZE	SANTA MARGHERITA D'ADIGE	Attivo	12.000	
1241	DEPURATORE DI ESTE-VIA PRA'	ESTE	Attivo	20.000	
1116	DEPURATORE DI ABANO-VIA MONTEGROTTO	ABANO TERME	Attivo	35.000	
1158	DEPURATORE DI MESTRINO-VIA PETRARCA	MESTRINO	Attivo	12.800	

Impianti tra 2000 e 5000 AE

Depuratori. SIT_ID	DENOMINAZIONE DEPURATORE	COMUNE	STATO	AE PROG
1148	DEPURATORE DI ANGUILLARA VENETA-VIA OLIMPIADI	ANGUILLARA VENETA	Attivo	3.000
1152	DEPURATORE DI BOARA PISANI-VIA ROMA	BOARA PISANI	Attivo	5.000
1159	DEPURATORE DI CASALE DI SCODOSIA-VIA O. DE LUCA	CASALE DI SCODOSIA	Attivo	2.100
1164	DEPURATORE DI CASALE DI SCODOSIA-VIA VENETO Z.A.	CASALE DI SCODOSIA	Attivo	2.000
1160	DEPURATORE DI CASALSERUGO-VIA L. DA VINCI	CASALSERUG O	Attivo	5.000
1183	DEPURATORE DI GAZZO PADOVANO-VIA CADORNA LOC. GROSSA	GAZZO	Attivo	3.500

Depuratori. SIT_ID	DENOMINAZIONE DEPURATORE	COMUNE	STATO	AE PROG
1237	DEPURATORE DI MASERA'-VIA ROMA	MASERA' DI PADOVA	Attivo	3.000
1175	DEPURATORE DI MERLARA-VIA ZURLARA	MERLARA	Attivo	4.000
1202	DEPURATORE DI OSPEDALETTO EUGANEO-VIA PEAGNOLA	OSPEDALETTO EUGANEO	Attivo	3.000
1207	DEPURATORE DI PIACENZA D'ADIGE-VIA SERRAGLI	PIACENZA D'ADIGE	Attivo	2.000
18426	DEPURATORE DI SANT'URBANO - LOC. CA' BRUSA'	SANT'URBAN O	Attivo	4.600
1229	DEPURATORE DI TORREGLIA-VIA BOSCHETTE	TORREGLIA	Attivo	5.000
1109	DEPURATORE DI VO' EUGANEO-VIA VO' DI SOTTO	VO'	Attivo	2.500

Provincia di Rovigo

Impianti tra 10.000 e 60.000 AE

Depuratori. SIT_ID	DENOMINAZIONE DEPURATORE	COMUNE	STATO	AE_PR OG	IMPIANTI CON AIA REGIONAL E
3300	DEPURATORE DI ROVIGO-S. APOLLINARE	ROVIGO	Attivo	35.000	
3326	DEPURATORE DI OCCHIOBELLO-VIALE STAZIONE	OCCHIOBELLO	Attivo	12.000	
3320	DEPURATORE DI PORTO VIRO - LOC. CONTARINA	PORTO VIRO	Attivo	50.000	X
3255	DEPURATORE DI ADRIA-VIA RETRATTO	ADRIA	Attivo	20.000	
3302	DEPURATORE DI ROVIGO-PORTA PO	ROVIGO	Attivo	39.000	X
5435	DEPURATORE DI BADIA POLESINE-VIA CA' MIGNOLA	BADIA POLESINE	Attivo	25.000	X
3272	DEPURATORE DI CASTELMASSA - VIA GALBERTE	CASTELMASSA	Attivo	50.000	

Impianti tra 2000 e 5000 AE

Depuratori. SIT_ID	DENOMINAZIONE DEPURATORE	COMUNE	STATO	AE PROG
3256	DEPURATORE DI ADRIA-VIA DANTE-LOC. BOTTRIGHE	ADRIA	Attivo	3.000
3259	DEPURATORE DI ARIANO POLESINE-VIA BRENTA	ARIANO NEL POLESINE	Attivo	3.500
3264	DEPURATORE DI BERGANTINO-VIA VACCARO	BERGANTINO	Attivo	3.000
3276	DEPURATORE DI CENESELLI-VIA ARGINE CONTUGHI	CENESELLI	Attivo	2.000
3282	DEPURATORE DI CORBOLA-VIA NUOVA	CORBOLA	Attivo	2.000
3286	DEPURATORE DI COSTA DI ROVIGO-VIA DOSSEI	COSTA DI ROVIGO	Attivo	2.000
3291	DEPURATORE DI FICAROLO-VIA BELFIORE	FICAROLO	Attivo	4.000
3293	DEPURATORE DI FIESSO UMBERTIANO-VIA CERDI	FIESSO UMBERTIANO	Attivo	4.000
5432	DEPURATORE DI FRATTA POLESINE-VIA PALLADIO	FRATTA POLESINE	Attivo	4.200
3324	DEPURATORE DI LUSIA-VIA GORZON	LUSIA	Attivo	3.000
3306	DEPURATORE DI POLESELLA-VIA DEL GORGO	POLESELLA	Attivo	3.000
3317	DEPURATORE DI PORTO TOLLE-VIA DELLA SACCA DI SCARDOVARI	PORTO TOLLE	Attivo	3.000
3314	DEPURATORE DI PORTO TOLLE-VIA TANGENZIALE EST-CA' TIEPOLO	PORTO TOLLE	Attivo	2.200
3298	DEPURATORE DI ROVIGO-TANGENZIALE EST	ROVIGO	Attivo	3.200
3290	DEPURATORE DI SAN MARTINO DI VENEZZE-VIA BORGO SUD	SAN MARTINO DI VENEZZE	Attivo	3.000
3285	DEPURATORE DI STIENTA-VIA MAFFEI	STIENTA	Attivo	2.000
3277	DEPURATORE DI VILLADOSE-VIA ANDREOTTI	VILLADOSE	Attivo	4.000

Provincia di Treviso

Impianti tra 10.000 e 60.000 AE

Depuratori.SIT_ID	DENOMINAZIONE DEPURATORE	COMUNE	STATO	AE_PROG	IMPIANTI IN AIA REGIONALE
3730	DEPURATORE DI ODERZO-FRATTA SX MOTICANO	ODERZO	Attivo	14.000	
3731	DEPURATORE DI ODERZO-SPINE'	ODERZO	Attivo	18.000	
3719	DEPURATORE DI TREVISO-SANT'ANTONINO, VIA PAVESE	TREVISO	Attivo	50.000	X
3704	DEPURATORE DI CARBONERA-VIA BIANCHINI	CARBONERA	Attivo	40.000	
3739	DEPURATORE DI QUINTO DI TREVISO-VIA NOGARE'	QUINTO DI TREVISO	Attivo	11.000	
3737	DEPURATORE DI PONTE DI PIAVE-VIA RISORGIMENTO	PONTE DI PIAVE	Attivo	14.000	
3929	DEPURATORE DI CORDIGNANO-VIA PALU'	CORDIGNANO	Attivo	30.000	X
3738	DEPURATORE DI PREGANZIOL-VIA SCHIAVONIA	PREGANZIOL	Attivo	10.000	
15856	DEPURATORE DI MOTTA DI LIVENZA - VIA CALLUNGA. Z.I. SUD	MOTTA DI LIVENZA	Attivo	26.000	

Impianti tra 2000 e 5000 AE

Depuratori.SIT_ID	DENOMINAZIONE DEPURATORE	COMUNE	STATO	AE_PROG
3732	DEPURATORE DI ORSAGO-VIA G. MAZZA	ORSAGO	Attivo	3.500
3716	DEPURATORE DI VAZZOLA-VISNA', VIA MONTEGRAPPA	VAZZOLA	Attivo	4.000

Provincia di Venezia

Impianti tra 10.000 e 60.000 AE

Depuratori.SIT_ID	DENOMINAZIONE DEPURATORE	COMUNE	STATO	AE_PROG
4165	DEPURATORE DI SAN DONA' DI PIAVE-VIA TRONCO	SAN DONA' DI PIAVE	Attivo	45.000
4132	DEPURATORE DI CAVARZERE-CAVARZERE-VIA PIANTAZZA	CAVARZERE	Attivo	17.500
4158	DEPURATORE DI SANTO STINO DI LIVENZA-CANALETTA	SANTO STINO DI LIVENZA	Attivo	10.000

Impianti tra 2000 e 5000 AE

Depuratori.SIT_ID	DENOMINAZIONE DEPURATORE	COMUNE	STATO	AE_PROG
4147	DEPURATORE DI ANNONE VENETO-LORENZAGA	ANNONE VENETO	Attivo	2.000
4149	DEPURATORE DI CAORLE-SAN GIORGIO DI L.	CAORLE	Attivo	3.000
4144	DEPURATORE DI CEGGIA-CAPOLUOGO	CEGGIA	Attivo	5.000
4150	DEPURATORE DI CINTO CAOMAGGIORE-VIA ROMA	CINTO CAOMAGGIORE	Attivo	2.000
4151	DEPURATORE DI CONCORDIA SAGITTARIA-VIA GABRIELLA	CONCORDIA SAGITTARIA	Attivo	3.000
4864	DEPURATORE DI CONCORDIA SAGITTARIA-VIA BASSE	CONCORDIA SAGITTARIA	Attivo	3.000
4152	DEPURATORE DI ERACLEA-PONTE CREPALDO	ERACLEA	Attivo	4.700
4154	DEPURATORE DI FOSSALTA DI PORTOGRUARO-VIA EUROPA	FOSSALTA DI PORTOGRUARO	Attivo	3.000
4871	DEPURATORE DI NOVENTA DI PIAVE-CAPOLUOGO VIA TORINO	NOVENTA DI PIAVE	Attivo	4.500
4163	DEPURATORE DI PRAMAGGIORE-BLESSAGLIA	PRAMAGGIORE	Attivo	2.500
4159	DEPURATORE DI SANTO STINO DI LIVENZA-LA SALUTE	SANTO STINO DI LIVENZA	Attivo	2.500
4166	DEPURATORE DI TORRE DI MOSTO-VIA XOLA	TORRE DI MOSTO	Attivo	3.000

Provincia di Verona**Impianti tra 10.000 e 60.000 AE**

Depuratori. SIT_ID	DENOMINAZIONE DEPURATORE	COMUNE	STATO	AE PROG	IMPIANTI IN AIA REGIONALE
3399	DEPURATORE DI CASTEL D'AZZANO-SAN MARTINO	CASTEL D'AZZANO	Attivo	20.000	
3390	DEPURATORE DI BOVOLONE-VIA VALLE DEL MENAGO	BOVOLONE	Attivo	18.500	
3436	DEPURATORE DI POVEGLIANO VERONESE-VIA NOGAROLE ROCCA	POVEGLIANO VERONESE	Attivo	50.000	
3403	DEPURATORE DI COLOGNA VENETA-VIA TRAVERSINA	COLOGNA VENETA	Attivo	30.000	
3442	DEPURATORE DI SAN BONIFACIO-PALU'	SAN BONIFACIO	Attivo	60.000	
3540	DEPURATORE DI ZEVIO-TRE CORONE	ZEVIO	Attivo	14.000	
6540	DEPURATORE DI LEGNAGO-VANGADIZZA	LEGNAGO	Attivo	40.000	X

Impianti tra 2000 e 5000 AE

Depuratori. SIT_ID	DENOMINAZIONE DEPURATORE	COMUNE	STATO	AE PROG
3406	DEPURATORE DI GAZZO VERONESE-MORRARON	GAZZO VERONESE	Attivo	4.000
6613	DEPURATORE DI MINERBE-CAVALLE	MINERBE	Attivo	2.200
3330	DEPURATORE DI NOGARA-VIA VALLE	NOGARA	Attivo	4.500

Provincia di Vicenza**Impianti tra 10.000 e 60.000 AE**

Depuratori. SIT_ID	DEPURATORI.DENOM	COMUNE	STATO	AE PROG
3232	DEPURATORE DI LONIGO-VIA LORE	LONIGO	Attivo	50.000
824	DEPURATORE DI CREAZZO-VIA BRESCIA	CREAZZO	Attivo	12.500
879	DEPURATORE DI ISOLA VICENTINA-VIA VICENZA	ISOLA VICENTINA	Attivo	40.288
820	DEPURATORE DI CALDOGNO-VIA M.T. DI CALCUTTA	CALDOGNO	Attivo	13.500
825	DEPURATORE DI DUEVILLE-VIVARO	DUEVILLE	Attivo	22.000
3221	DEPURATORE DI ASIAGO-LOCALITA' MOSELE	ASIAGO	Attivo	10.000
14920	DEPURATORE DI GRISIGNANO DI ZOCCO - VIA KENNEDY	GRISIGNANO DI ZOCCO	Attivo	20.000

Impianti tra 2000 e 5000 AE

Depuratori. SIT_ID	DENOMINAZIONE DEPURATORE	COMUNE	STATO	AE PROG
811	DEPURATORE DI BARBARANO-FRAZ. PONTE	BARBARANO VICENTINO	Attivo	2.000
817	DEPURATORE DI BOLZANO-VIA ZUCCOLA	BOLZANO VICENTINO	Attivo	3.000
818	DEPURATORE DI BRESSANVIDO-V. STRADA ALTA	BRESSANVIDO	Attivo	3.000
823	DEPURATORE DI CASTEGNERO-VIA FRASSENSA	CASTEGNERO	Attivo	2.000
839	DEPURATORE DI MONTICELLO CONTE OTTO-VIA SAVIABONA	MONTICELLO CONTE OTTO	Attivo	2.500
838	DEPURATORE DI MONTICELLO CONTE OTTO-VIA MAGLIO	MONTICELLO CONTE OTTO	Attivo	2.000
843	DEPURATORE DI NANTO-FRAZ. PONTE	NANTO	Attivo	2.000
805	DEPURATORE DI ORGIANO-VIA CA' LOSCA	ORGIANO	Attivo	2.500
853	DEPURATORE DI SOSSANO-VIA RONCHE	SOSSANO	Attivo	2.300
854	DEPURATORE DI TORRI DI QUARTESOLO-VIA I MAGGIO	TORRI DI QUARTESOLO	Attivo	2.500
855	DEPURATORE DI VICENZA-LONGARA	VICENZA	Attivo	3.500